



**TRIBUNALE DI CUNEO**

Sezione Volontaria Giurisdizione - Sezione Fallimentare

R.G.

Giudice Delegato: dott.

O.C.C.: dott.

\* \* \*

**Composizione della crisi da sovraindebitamento**

**Accordo del debitore ex art. 7, Legge 3 gennaio 2012 n. 3**

\* \* \*

**Memoria di modifica del piano e della proposta**

**di sovraindebitamento ex art. 9, Legge 3 gennaio 2012 n. 3,**

**e contestuale istanza di sospensione delle azioni esecutive e cautelari**

\* \* \*

La \_\_\_\_\_ (già \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_), con sede legale in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e oggi con Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di \_\_\_\_\_, rappresenta e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce all'istanza di nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi del 27 febbraio 2017 (depositata in originale presso la competente cancelleria), dall'avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), dall'avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: \_\_\_\_\_), dall'avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: \_\_\_\_\_) e dall'avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)

P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo:

), presso il cui studio in €

, n. ) è elettivamente domiciliata, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C.

e j t, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax:

\*\*\*

#### PREMESSO CHE

- 1) con istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge 3 gennaio 2012 n. 3 ("Istanza"), depositata in data 28 febbraio 2017, la per brevità, "Alasia" o "Ditta") ha manifestato l'intenzione di avviare una procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, Legge 3 gennaio 2012 n. 3, chiedendo la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ("OCC");
- 2) con provvedimento reso in data 13 marzo 2017 e comunicato in data 25 marzo 2017, codesto Ill.mo Tribunale ha (i) nominato, quale OCC, il dott. l e (ii) disposto che la Ditta depositasse entro il termine di 60 giorni il Piano e la Proposta di Sovraindebitamento;
- 3) su istanza dell'OCC, codesto Ill.mo Tribunale ha prorogato il predetto termine per ulteriori 60 giorni;
- 4) con memoria ex art. 9 Legge Sovraindebitamento del 25 luglio 2017, la Ditta ha depositato il Piano e la Proposta di Sovraindebitamento ("Memoria");
- 5) con successivo decreto del 7 agosto 2017 comunicato in data 8 agosto 2017 ("Decreto"), codesto Ill.mo Tribunale, previa verifica della memoria di cui al punto 4) e della relativa documentazione allegata, ha rilevato due profili di potenziale inammissibilità in quanto, alla luce delle previsioni di cui alla legge sul sovraindebitamento, non sarebbe possibile (i)

*"un accordo che preveda il pagamento di parte dei creditori privilegiati successivamente ai creditori chirografari, in quanto tale previsione è contraria ai principi generali vigenti in materia di procedure concorsuali, che prevedono l'ordine di soddisfacimento dei creditori", e (ii) un piano che preveda "il pagamento dei creditori privilegiati oltre il termine di un anno previsto dall'art. 8, comma 4, l. 3.01.2012 n. 3, in caso di proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa";*

- 6) quale conseguenza e con il Decreto, codesto Ill.mo Tribunale ha concesso *"alla società ricorrente, ove ritenga di continuare la procedura, la possibilità di apportare al Piano le modifiche necessarie al fine di renderlo ammissibile"*, concedendo il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento per procedere in questo senso;
- 7) a seguito della comunicazione del Decreto, la Ditta si è immediatamente attivata per affrontare e risolvere i predetti profili di potenziale inammissibilità del Piano e della Proposta di sovraindebitamento;
- 8) con memoria del 7 settembre 2017 la Ditta ha chiesto un ulteriore termine di proroga per la modifica del Piano e della Proposta di sovraindebitamento al fine di verificare, tra l'altro, la possibilità di concludere una transazione fiscale e previdenziale ex art. 182ter l. fall. con i creditori Agenzia delle Entrate e I.N.P.S.;
- 9) con provvedimento del 11 settembre 2017, l'Ill.mo Tribunale ha concesso l'anzidetta proroga del termine per ulteriori 60 giorni;
- 10) nelle more di questo termine ed a valle degli incontri con Agenzia delle Entrate e I.N.P.S., la Ditta ha appreso l'impossibilità di concludere una transazione fiscale e previdenziale a causa di (i) assenza nella legge del sovraindebitamento di una norma di richiamo a questo istituto della legge fallimentare e (ii) assenza nella normativa secondaria di chiarezza sul campo applicativo dell'istituto della transazione fiscale e previdenziale (cfr. Circ. del 6 maggio 2015 *"Transazione fiscale e composizione della crisi da sovraindebitamento – Evoluzione normativa e giurisprudenziale"*, p. 22, secondo cui *"l'imprenditore agricolo, anche se escluso dal fallimento a norma dell'articolo 1 della L.F., può alternativamente fruire della procedura di composizione della crisi in esame o degli accordi di ristruttura-*

zione e della transazione fiscale», con conseguente lettura da parte degli Enti Fiscali e Previdenziali nel senso di ammettere la conclusione di una transazione ex art. 182ter solo in sede di ristrutturazione ex art. 182bis l. fall. e non anche in sede di sovraindebitamento);

- 11) preso atto di quanto precede, la Ditta dunque modificato il Piano e la Proposta di sovraindebitamento, che si allega sub **doc. n. 23**, senza ipotizzare la conclusione di una transazione fiscale e previdenziale;
- 12) tutto ciò premesso ed al fine di consentire una migliore illustrazione delle modifiche apportate al Piano ed alla Proposta di sovraindebitamento (cfr. doc. n. 23) nell'ottica di ottenere un auspicato provvedimento di ammissione alla procedura, la Ditta

#### **ESPONE QUANTO SEGUE**

#### **1. PRIMO PROFILO DI POTENZIALE INAMMISSIBILITÀ: I TEMPI DI PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI E DEI CREDITORI CHIROGRAFARI**

Con il Decreto, codesto Ill.mo Tribunale ha segnalato la potenziale inammissibilità di *“un accordo che preveda il pagamento di parte dei creditori privilegiati successivamente ai creditori chirografari, in quanto tale previsione è contraria ai principi generali vigenti in materia di procedure concorsuali, che prevedono l'ordine di soddisfacimento dei creditori”*.

Al fine di superare questo rilievo, la Ditta, d'intesa con i propri consulenti, ha modificato il Piano e la Proposta di sovraindebitamento, allineando il termine di pagamento dei creditori ai principi generali vigenti in materia concorsuale e dunque prevedendo il prioritario soddisfacimento dei creditori privilegiati ed il successivo pagamento dei creditori chirografari.

In particolare e come meglio verrà riportato nel successivo paragrafo 3., la proposta di sovraindebitamento, come aggiornata e modificata, prevede:

- (i) il pagamento dei creditori chirografari entro 10 anni e solo a seguito del prioritario pagamento dei creditori privilegiati, vale a dire nel rispetto dell'ordine legale delle prelazioni,
- (ii) il pagamento dei creditori privilegiati generali entro 1 (uno) anno, nel rispetto del termine di cui all'art. 8, 4° comma, Legge Sovraindebitamento, e
- (iii) il pagamento di alcuni creditori privilegiati generali e speciali che hanno concluso specifici

accordi in deroga al termine annuale di cui all'art. 8, 4° comma, Legge Sovraindebitamento, nei termini contrattualmente pattuiti.

Quanto precede è stato reso oggetto di verifica da parte del dott. Luca Bongioanni, quale Organismo di Composizione della Crisi, che nella propria relazione integrativa (doc. n. 24) ha affermato che: *"Tenuto conto delle valutazioni indicate dall'Arch. \_\_\_\_\_ e del Geom. \_\_\_\_\_"*

*... e preso atto del passivo accertato lo scrivente ritiene che il pagamento prospettato non leda l'ordine delle cause legittime di prelazione. Inoltre, difficilmente un'ottica liquidatoria, senza l'ulteriore attivo generato dalla prosecuzione dell'attività, determinerebbe un migliore soddisfacimento dei creditori".*

\* \* \*

## **2. SECONDO PROFILO DI POTENZIALE INAMMISSIBILITÀ: IL TERMINE DI UN ANNO DALL'OMOLOGAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 4, L. SOVRAINDEBITAMENTO**

Con il Decreto, codesto Ill.mo Tribunale ha segnalato l'inammissibilità di un piano che preveda *"il pagamento dei creditori privilegiati oltre il termine di un anno previsto dall'art. 8, comma 4, l. 3.01.2012 n. 3, in caso di proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa"*.

In altre parole, il Tribunale ha aderito all'orientamento più rigoroso secondo cui *"il pagamento dei creditori privilegiati deve avvenire immediatamente, oppure, eccezionalmente, entro il termine di un anno ("fino ad un anno") dall'omologazione della proposta"*.

Al fine di superare questo rilievo ed aderendo all'orientamento di codesto Ill.mo Tribunale, la Ditta, d'intesa con i propri consulenti, ha modificato il Piano e la Proposta di sovraindebitamento, partendo dalla circostanza fattuale per cui, come già evidenziato nella Memoria, **l'attuale patrimonio attivo della Ditta è incapiente rispetto alle esposizioni debitorie esistenti**, con la conseguente ed **oggettiva impossibilità – in assenza di prosecuzione dell'attività e dei conseguenti flussi prospettici – di pagare integralmente non solo l'esposizione debitoria di rango chirografario, ma anche quella privilegiata.**

L'incapienza patrimoniale:

- trova conferma nelle perizie dell'Arch. \_\_\_\_\_ e del Geom. \_\_\_\_\_

i cui valori sono analiticamente esposti nei rispettivi elaborati già agli atti della procedura (cfr. docc. nn. 13 e 14).

- è attestata, anche ai sensi dell'art. 7, 1° comma, Legge Sovraindebitamento, dal dott. *[nome]* quale Organismo di Composizione della Crisi, che nella propria relazione integrativa (cfr. doc. n. 1) ha affermato che: *"Tenuto conto delle valutazioni indicate dall'Arch. [nome] e del Geom. [nome] e preso atto del passivo accertato lo scrivente ritiene che il pagamento prospettato non leda l'ordine della cause legittime di prelazione. Inoltre, difficilmente un'ottica liquidatoria, senza l'ulteriore attivo generato dalla prosecuzione dell'attività, determinerebbe un migliore soddisfacimento dei creditori"*.

In via di estrema sintesi e guardando al dato numerico, a fronte di un patrimonio attivo verificato ed attestato pari ad Euro 4.223.227,00 (ivi incluso il valore dei beni immobili ipotecati), le esposizioni complessive e comprensive dei relativi fondi rischi ed interessi sono pari a Euro 7.505.659,00 di cui *(i)* privilegi generali per Euro 3.959.107,00, *(ii)* privilegi speciali ipotecari per Euro 2.434.674,00 e *(iii)* chirografari per Euro 1.111.878,00.

Qualè conseguenza ed in uno scenario alternativo liquidatorio, il patrimonio attivo verificato ed attestato *(i)* sarebbe idoneo al pagamento del debito privilegiato speciale, *(ii)* non sarebbe sufficiente al ripagamento integrale del debito privilegiato generale e *(iii)* non consentirebbe di riconoscere alcunché ai creditori chirografari.

Si riporta nella seguente tabella e per una migliore rappresentazione, la sintesi del grado di soddisfacimento dei creditori nell'alternativo scenario liquidatorio:

<b>Totale patrimonio attivo</b>	<b>Euro 4.223.227,00</b>
Privilegio speciale capiente	(Euro 2.434.674,00)
<b>Totale patrimonio attivo escluso privilegio speciale capiente</b>	<b>Euro 1.788.553,00</b>
Debiti vs. preferiti	(Euro 160.162,00)
<b>Totale patrimonio attivo escluso privilegio speciale capiente e debiti vs. preferiti</b>	<b>Euro 1.628.391,00</b>
Debiti vs. Dipendenti Articolo 2751 Bis n. 1 c.c	(Euro 389.023,00)
<b>Totale patrimonio attivo escluso privilegio speciale capiente e debiti vs. preferiti e debiti vs. dipendenti Articolo 2751 Bis n. 1 c.c</b>	<b>Euro 1.239.368,00</b>
Privilegi Generali Residui	(Euro 3.570.084,00)
Chirografari	(Euro 1.111.878,00)

Avendo dunque riguardo a questi dati e tenendo conto del rilievo formulato da codesto Ill.mo Tribunale nel Decreto, la Ditta ha rimodulato il piano e la proposta di sovraindebitamento, facendo applicazione:

- sotto il profilo temporale, del disposto di cui all'art. 8, 4° comma, Legge Sovraindebitamento, secondo l'interpretazione indicata nel Decreto, in forza del quale *"la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa (...) [può] prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio"*; e
- sotto il profilo quantitativo, dell'art. 7, 1° comma, Legge Sovraindebitamento secondo cui *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate"*.

Quale conseguenza e guardando ai soli creditori privilegiati, il piano e la proposta di sovraindebitamento sono stati aggiornati, prevedendo:

- (1) il pagamento del debito per tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, per imposta sul valore aggiunto e per ritenute operate e non versate nella percentuale del 100% (integrale) ed entro il termine di un anno dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo;
- (2) il pagamento del debito privilegiato ex art. 2751bis c.c., n. 1 (i.e. dipendenti) nella percentuale del 100%(cento per cento) ed entro il termine di un anno dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo, con conseguente soddisfacimento integrale e nei termini di cui all'art. 8, 4° comma, Legge Sovraindebitamento;
- (3) il pagamento del debito privilegiato ex art. 2751bis c.c., (i.e. professionisti, agricoltori e artigiani) nella percentuale del 100% (integrale) ed entro il termine di 5 (cinque) o 10

(dieci) anni dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo (vale a dire nei termini previsti negli accordi stipulati tra ed i creditori interessati), con conseguente soddisfacimento in misura non inferiore a quella ipotizzabile in caso di liquidazione, ancorché in tempi superiori al termine annuale di cui all'art. 8, 4° comma, Legge Sovraindebitamento ma pattiziamente accettati da ciascun creditore interessato;

- (4) il pagamento del debito privilegiato ex art. 2751bis c.c., (i.e. professionisti, agricoltori e artigiani) nella percentuale del 65% (sessantacinque per cento) ed entro il termine di un anno dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo, con conseguente (i) soddisfacimento in misura non inferiore a quella ipotizzabile in caso di liquidazione ed entro il termine annuale di cui all'art. 8, 4° comma, Legge Sovraindebitamento e (ii) degrado al rango chirografo della quota non pagata nei predetti termini;
- (5) il pagamento del debito privilegiato diverso da quello previsto nei precedenti punto (2), (3) e (4) (i.e. privilegi erariali e previdenziali) nella percentuale del 5% (cinque per cento) ed entro il termine di un anno dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo, con conseguente (i) soddisfacimento in misura non inferiore a quella ipotizzabile in caso di liquidazione ed entro il termine annuale di cui all'art. 8, 4° comma, Legge Sovraindebitamento e (ii) degrado al rango chirografo della quota non pagata nei predetti termini.

Questa proposta di ripagamento rispetta i principi di *par condicio* tra i creditori e non altera l'ordine delle prelazioni tra i medesimi in quanto è consolidato il principio secondo cui "*non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione una proposta concordataria con cui si preveda una differente e graduata soddisfazione in percentuale dei creditori prelatizi, decrescente a misura della progressiva graduazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di una maggiore percentuale, non richiedendosi necessariamente l'integrale soddisfazione in via progressiva delle varie classi di loro collocazione*" (Corte d'Appello di Torino, 14 ottobre 2010, Fall. 2011, 349, con nota di ).

\*\*\*

### **3. SINTESI DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI SOVRAINDEBITAMENTO**

Il Piano di Sovraindebitamento della Ditta conferma gli obiettivi già indicati nella Memoria, vale a dire:

- (i) la prosecuzione dell'attività d'impresa e sviluppo prospettico della stessa su livelli di ricavi e reddituali (moderatamente) crescenti a partire dall'esercizio sociale 2018/2019 comunque di valore significativamente inferiori, in comparazione agli anni precedenti;
- (ii) la riduzione dei costi gestionali e di struttura;
- (iii) la riduzione, a circa metà delle attuali, degli Ettari e/o Giornate Piemontesi da coltivare e produrre con effettivo beneficio sui costi diretti e sul materiale invenduto; e
- (iv) la riduzione dei costi diretti agrari (affitti e lavorazioni), al fine di, ottenere il maggior beneficio economico da una ridotta produzione e massimizzazione delle vendite/profitti.

Al fine di consentire lo sviluppo industriale della Ditta nei termini sopra descritti e di accogliere i rilievi formulati da codesto Ill.mo Tribunale nel Decreto, la Ditta ha suddiviso i creditori in classi ed ipotizzato il relativo tempo e la relativa misura di pagamento secondo quanto riportato nella seguente tabella:

<b>Classe di creditori</b>	<b>Creditori</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Percentuale di pagamento</b>	<b>Tempo di pagamento</b>
<b>Classe 1</b>	O.C.C. e professionisti che hanno assistito la procedura	Patto in deroga	<b>100 %</b>	<b>Entro 3 (tre) anni</b> dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo, in due rate nel 2019 e nel 2020
<b>Classe 2</b>	Creditori privilegiati speciale (i.e. tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate)	Art. 7, 1° comma, Legge Sovraindebitamento	<b>100 %</b>	<b>Entro 12 (dodici) mesi</b> dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo
<b>Classe 3A</b>	Creditori privilegiati generali (non contrattualizzati) ex art. 2751bis, n. 1, c.c.	Art. 7, 1° comma, Legge Sovraindebitamento	<b>100 %</b>	<b>Entro 12 (dodici) mesi</b> dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo
<b>Classe</b>	<b>Creditori privilegiati</b>	<b>Art. 7, 1° comma,</b>	<b>65 %</b>	<b>Entro 12 (dodici) me-</b>

<b>3B</b>	generali (non contrattualizzati) ex art. 2751bis c.c. (diversi da quelli di cui al n. 1)	Legge Sovraindebitamento		si dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo
<b>Classe 3C</b>	Creditori privilegiati generali (contrattualizzati) ex art. 2751 bis c.c. (diversi da quelli di cui al n. 1)	Patto in deroga	<b>100%</b>	<b>Entro 5 (cinque) / 10 (dieci) anni</b> dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo
<b>Classe 4</b>	Creditori privilegiati generali (non contrattualizzati) ex art. 2752, art. 2753, art. 2754 c.c e seguenti	Art. 7, 1° comma, Legge Sovraindebitamento	<b>5 %</b>	<b>Entro 12 (dodici) mesi</b> dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo
<b>Classe 5</b>	Creditori privilegiati speciali (i.e. banche ipotecarie)	Patto in deroga	<b>100%</b>	<b>Entro 10 (dieci) anni</b> dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo
<b>Classe 6 e 7</b>	Creditori chirografari (ivi inclusi i creditori privilegiati generali di cui alle Classi 3B e 4 nei limiti della quota degradata)	-	<b>5 %</b>	<b>Entro 10 (dieci) anni</b> dall'emissione del provvedimento omologativo, anche provvisoriamente esecutivo, e comunque dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori delle Classi 1, 2, 3A, 3B, 3C e 4, nel rispetto dell'ordine legale delle prelazioni

Quanto precede è stato reso oggetto di verifica da parte del dott. \_\_\_\_\_, quale Organismo di Composizione della Crisi, che nella propria relazione integrativa (**doc. n. 24**) ha affermato che *"Lo scrivente, quale incaricato dal Tribunale di Cuneo alla funzione di Organismo di Composizione della crisi, ai sensi dell'art. 9 c. 2 e art. 15 c. 6 Legge n. 3/2012 anche a seguito della modifica del piano, ritiene che la documentazione prodotta dal ricorrente e reperita a seguito di richieste dello scrivente, di colloqui ed incontri con l'istante risulti sufficientemente completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, secondo quanto disposto dalla normativa. Viene quindi confermata la sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta (si veda altresì le dichiarazioni rilasciate dal Sig. \_\_\_\_\_ all.ti 17 e 18 della precedente relazione)."*

\*\*\*

Tutto ciò premesso, \_\_\_\_\_ (già Ditta Semplice

\_\_\_\_\_, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

**INSTA**

affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia:

**ammettere** la \_\_\_\_\_ (già Ditta Semplice

\_\_\_\_\_ alla procedura di sovraindebitamento ex art. 9, Legge 3 gennaio 2012 n. 3

(i.e. "Accordo del debitore"),

**disporre** il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive o di acquisire titoli di pre-  
lazione sul patrimonio della \_\_\_\_\_ (già Ditta Semplice

\_\_\_\_\_).

**disporre** ogni ulteriore ed eventuale provvedimento di legge.

\* \* \*

La Ditta si rende disponibile ad essere convocata per fornire all'Ill.mo Tribunale ogni chiarimen-  
to, integrazione o allegazione dovesse essere ritenuta opportuna.

\* \* \*

A corredo e complemento della presente memoria ed in progressione numerica rispetto ai file  
precedentemente depositati, si allegano in copia:

23. Piano e proposta di sovraindebitamento aggiornato;

24. Relazione OCC aggiornata.

\* \* \*

Con osservanza.

Torino-Cuneo, 3 novembre 2017

Sig.

\_\_\_\_\_

Avv

\_\_\_\_\_

Avv.

---

Av.

---

Av.

---